

Il Tar Sicilia-Palermo fornisce importanti chiarimenti sul concetto di dato personale

Le società hanno meno privacy

Limiti all'accesso non applicabili alle persone giuridiche

DI ENRICA DANIELA
LO PICCOLO

I dati personali in base al Gdpr (General data protection regulation) sono riferiti alle persone fisiche e non alle persone giuridiche, pertanto le amministrazioni pubbliche devono valutare le istanze di accesso considerando la nuova configurazione assunta dalle informazioni contenute nei documenti.

Il Tar Sicilia - Palermo, sez. III, con la sentenza n. 2020 del 1° ottobre 2018 fornisce importanti chiarimenti sul concetto di dato personale e sulle differenti tipologie di accesso, alla luce dell'evoluzione normativa in materia di trasparenza.

La sentenza prende in esame un ricorso contro un accesso civico finalizzato ad acquisire informazioni sui flussi economici erogati da un'amministrazione nei confronti di un operatore economico, nell'ambito del quale era richiesta anche la specificazione di alcuni numeri di conti correnti.

Secondo i giudici ammini-

strativi, il numero di conto corrente rientra nella sfera dei dati personali (ma non invece di per sé in quelli sensibili) e, pertanto, la valutazione in ordine alla sua ostensibilità deve essere effettuata sulla base dei parametri definiti dalla normativa in materia di accesso civico e di tutela dei dati personali.

Proprio le disposizioni finalizzate a garantire la privacy permettono di rilevare la particolare natura dei dati riferiti ai conti correnti, ma anche il differente livello di tutela se gli stessi sono riferiti a persone fisiche o giuridiche.

Inoltre, in questo quadro il regolamento Ue 2016/679 non disciplina in alcun modo il trattamento dei dati che riguardano la persona giuridica, atteso che dalla definizione di «dato personale» e di «interessato» di cui agli artt. 1 e 4 dello stesso regolamento rimane escluso qualsiasi riferimento a persone giuridiche, enti o associazioni.

Da ciò consegue che la limitazione prevista dalla normativa in materia di accesso civico e attinente nello specifico ai dati

personali non può essere applicata quando la richiesta di informazioni riguarda non una persona fisica ma una persona giuridica (ad es. una società, come nel caso dell'operatore economico beneficiario delle risorse trasferite dall'amministrazione).

La richiesta di accesso generalizzato potrebbe trovare un limite ulteriore nella specifica previsione dell'art. 5-bis del dlgs n. 33/2013, quando possa recare pregiudizio agli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

I giudici amministrativi, con specifico riferimento agli importi bonificati, evidenziano come nemmeno tale limite possa essere fatto valere, in quanto una delle principali finalità dell'accesso civico generalizzato è proprio quella di assicurare a chiunque la possibilità di espletare un controllo ampio sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

QUESITO

Avanzi per investire

DOMANDA

Il nostro ente ha richiesto per il 2018 spazi finanziari in corso d'anno al fine di poter utilizzare il proprio avanzo di amministrazione destinandolo ad investimenti ottenendone circa 150.000,00 euro. Ora, alla luce della circolare 25 del 3/10/2018 del ministero dell'economia e delle finanze, come può comportarsi l'ente a riguardo considerando che è ora di fatto possibile utilizzare liberamente l'avanzo (che per il 2018 computa quale entrata finale)?

Le attribuzioni di spazi ottenute dai comuni come il nostro che non intendevano indebitarsi ma utilizzare l'avanzo dell'anno precedente come verranno considerate? Ammesso e non concesso che i tempi lo permettano sarebbe secondo voi consigliabile appaltare entro fine anno opere per investimenti (già previsti negli strumenti programmati Dup ecc.) utilizzando avanzo per il medesimo importo richiesto quale spazio al fine di compensare l'overshooting che invece si genererebbe? Grazie per la risposta che vorrete darci.

RISPOSTA

Le preoccupazioni di molti enti, conseguenti a una prima lettura della circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 25 del 3 ottobre e relative alle conseguenze

che si sarebbero prodotte nei riguardi degli spazi finanziari ottenuti nel corso del 2018 a seguito dello sblocco degli avanzi di amministrazione (e quindi sulla determinazione del saldo di finanza pubblica), sono venute meno per effetto di una mail, diramata il 4 ottobre da parte dello stesso Ministero dell'economia e delle finanze, con la quale è stato precisato che ai fini del pareggio di bilancio l'avanzo da considerare in aggiunta alle entrate finali non comprende la quota di avanzo già utilizzata e coperta con gli spazi finanziari precedenti, ma riguarda «solo ed esclusivamente l'ulteriore quota di avanzo di amministrazione eventualmente utilizzata per investimenti aggiuntivi rispetto a quelli effettuati a valere sugli spazi finanziari acquisiti».

In tal senso è già stato modificato il prospetto Monit/18, relativo al secondo semestre 2018, modello che sarà disponibile, a partire dal 1° gennaio 2019, sull'applicativo web dedicato al pareggio di bilancio.

Ennio Braccioni

Sentenza del tribunale di Firenze

Valide le procure del segretario

DI ALESSANDRO RUSSO

Un'unione di comuni della provincia fiorentina ricorre contro la decisione del giudice di pace di accogliere l'opposizione a un verbale di contestazione al codice della strada per eccesso di velocità, accertato tramite autovelox. Il tribunale di Firenze, con sentenza n. 2291/2018 del 13 luglio 2018, accoglie il ricorso.

Il tribunale, nel solco di una sedimentata giurisprudenza, rigetta l'eccezione: è infatti valida la procura del comune rilasciata dal sindaco e autenticata dal segretario comunale del medesimo ente, in quanto la procura alle liti, ai sensi dell'art. 83, comma 2 cpc, può essere rilasciata anche con scrittura privata autenticata e l'art. 97 dlgs n. 267/2000 s.m.i. prevede che il segretario può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte e autenticare le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente. Il segretario comunale quindi è un pubblico ufficiale autorizzato ad autenticare la sottoscrizione della procura alle liti



rilasciata al difensore dell'ente presso il quale esplica le proprie funzioni (vedi Cass. Sez. III civ. n. 986/2014).

Fermo quindi che il segretario può autenticare la procura rilasciata dal sindaco al suo difensore; anche la procura rilasciata dal presidente dell'unione e autenticata dal segretario comunale di uno dei comuni dell'Unione è valida in quanto, ai sensi dell'art. 32, comma 5ter del Tuel, il presidente dell'unione si avvale del segretario di un comune dell'unione. Superato lo scoglio processuale, il Tribunale decide nel merito ed accoglie il ricorso dell'amministrazione in quanto ai fini della validità del verbale di accertamento alle infrazioni al limite di velocità rilevate con autovelox - regolarmente tarato da organismo terzo accreditato - deve ritenersi sufficiente la preventiva segnalazione della postazione di autovelox a mezzo di cartellonistica o di dispositivi luminosi ben visibili, essendo irrilevante la visibilità della postazione in sé.

Per le aziende sanitarie convenzionate

Esenzioni Imu a maglie strette

DI SERGIO TROVATO

Un'azienda pubblica convenzionata che svolge l'attività sanitaria, che opera con criteri imprenditoriali e chiede rette come quelle applicate dai privati, non ha diritto all'esenzione Imu nonostante abbia la qualifica di ente non commerciale. Il fatto che abbia stipulato una convenzione con le autorità pubbliche non è un requisito sufficiente a escludere la natura commerciale dell'attività svolta. È quanto ha affermato la commissione tributaria provinciale di Udine, prima sezione, con la sentenza 207/2018.

Per il giudice tributario, l'agevolazione Imu non può essere riconosciuta poiché, al di là della convenzione con un'azienda pubblica, «le rette di degenza sono determinate per coprire tutti i costi dell'attività ricettiva, incluse le spese generali»; inoltre, «le rette applicate dall'ente ricorrente sono in linea con quelle applicate dalle Asp private, anche se si collocano nella fascia bassa».

In effetti, la Cassazione (ordinanza 3528/2018) ha già chiarito che la convenzione con un ente pubblico non esclude la logica del profitto e non con-

ferma che l'obiettivo perseguito sia quello di soddisfare bisogni socialmente rilevanti.

Convenzioni e accreditamenti presso le strutture pubbliche degli enti non commerciali non escludono che le attività da loro svolte abbiano natura commerciale. Solo l'esercizio delle attività sanitarie, didattiche, assistenziali e via dicendo, a titolo gratuito o con richiesta di rette simboliche esonera dal pagamento delle imposte locali.

Non rileva neppure la destinazione degli utili eventualmente ricavati al perseguimento di fini sociali o religiosi, che costituisce un momento successivo alla loro produzione e non fa venir meno il carattere commerciale dell'attività. Condizione essenziale per fruire dell'esenzione è che per lo svolgimento delle suddette attività vengano richieste rette di importo simbolico e comunque non superiori alla metà rispetto alla media di quelle pretese dai soggetti che svolgono l'attività con modalità commerciali.

Pagina
a cura di

